



Circolo Culturale Amicizia Sarda – A.P.S.

31100 Treviso Via J. Bernardi, 14 – Tel./fax 0422 252865 - 392 2932200

www.circolosarditreviso.it – email: amiciziasarda@gmail.com – PEC: amiciziasarda@legalmail.it – C.F. 94003090266

STATUTO



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg. to il al N° Priv. S. 3^a

Esatti €.

PER IL DIRETTORE DELEGATO
L'OPERATORE
Andrea SARTÀ

Art. 1 – Costituzione e sede sociale

A norma dell'Articolo n.18 della Costituzione Italiana, degli Articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza scopo di lucro, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa che prende il nome di:

CIRCOLO CULTURALE AMICIZIA SARDA - APS

Associazione di Promozione Sociale

Più semplicemente denominata "Circolo Amicizia Sarda APS", con Sede Sociale e Legale in Treviso, Via J. Bernardi n. 14.

Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione "Circolo Culturale Amicizia Sarda" è regolata dal presente statuto, dalla normativa di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n.7 e successive modifiche ed integrazioni della Regione Autonoma della Sardegna e dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore si applicano, in quanto compatibili con esso, le disposizioni del Codice Civile e le relative norme di attuazione.

Art. 2 – Principi e finalità dell'Associazione

L'Associazione ha natura giuridica di "Associazione non riconosciuta".

L'associazione esercita in via principale le attività di interesse generale previste dall'Art 5, Comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 mediante il perseguimento delle seguenti azioni:

- a) promuovere e gestire attività di utilità sociale in campo culturale e ricreativo;
- b) sviluppare attività sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative e assistenziali di prevenzione sanitaria;
- c) promuovere e gestire corsi formativi;
- d) valorizzare tutte quelle iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, L'Associazione potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle già esistenti nel territorio per promuovere direttamente o in collaborazione con le forze presenti nel tessuto sociale quali Istituzioni Pubbliche, Enti Locali, Culturali, Turistiche, Ambientalistiche e Sportive, progetti e attività nel quadro di una programmazione territoriale che rispetti le finalità del presente Statuto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) Salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi, in relazione con le altre identità locali e regionali;
- b) Promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali, folcloristici della Sardegna, in una

relazione di scambio col territorio dove opera;

- c) Perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, popoli;
- d) svolgere funzioni di rappresentanza e di promozione dei prodotti agroalimentari, dell'artigianato, del turismo della Sardegna con le Istituzioni del territorio in cui opera.

Al fine di realizzare gli scopi statuari a vantaggio della comunità, potrà sviluppare anche attività di promozione commerciale attraverso l'attività di acquisto collettivo di beni, con rivendita dei medesimi ai soli Soci, senza alcun fine di lucro, costituendosi a tal fine come Gruppo di Acquisto Solidale (GAS), ai sensi della normativa vigente (Art. 1, commi 266 e 267 della Legge n.244/2007, e dell'Art.4, comma 7 del D.P.R. 633/1972).

Art. 3 – Caratteristiche dell'Associazione

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è apartitica, aconfessionale ed è a struttura e conduzione democratica; promuove la solidarietà sociale, la sua attività in favore della comunità e del bene comune viene prestata in modo personale e gratuito. È indipendente dal punto di vista amministrativo, è diretta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci i quali ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

L'Associazione opera in stretta collaborazione ed unità d'intenti con la FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia), ne riconosce e rispetta lo Statuto, e ad essa aderisce formalmente.

Art. 4 – I Soci

Possono essere soci tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.

La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata alla Segreteria e successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo, la stessa dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio, nonché l'impegno all'osservanza del presente Statuto e del regolamento d'attuazione.

Il Socio avrà diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione all'Associazione. Il Socio può essere sospeso o radiato dall'Associazione su espresso parere del Collegio dei Probiviri per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- b) qualora, in qualche modo arrechi danni morali all'Associazione, a uno o più soci, o arrechi danni materiali a beni di proprietà dell'associazione;
- d) qualora, all'interno dei locali dell'Associazione assuma comportamenti, linguaggi e quant'altro non consoni al decoro dell'Associazione e del rispetto delle persone.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, sospensione o radiazione dell'aspirante socio, il Presidente comunica per iscritto la decisione all'interessato entro 30 giorni motivandola; l'aspirante socio può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima convocazione. La permanenza del socio nell'Associazione è

subordinata alla conservazione delle condizioni che ne hanno permesso l'ammissione, nonché all'osservanza delle norme del presente statuto e del suo regolamento d'attuazione. In presenza di tali condizioni l'ammissione del Socio è a tempo indeterminato.

I Soci si distinguono in:

- a) **Soci Fondatori:** sono i firmatari dell'Atto Costitutivo;
- b) **Soci Benemeriti/Onorari:** sono proposti dal Consiglio Direttivo per particolari meriti verso L'Associazione e ratificati dall'Assemblea dei Soci sulla base delle motivazioni addotte;
- c) **Soci Ordinari:** sono tutti coloro che, su regolare domanda e secondo procedura, sono stati ammessi.

I Soci Ordinari sono destinatari degli interventi della Legge Regionale n.7 del 15 gennaio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- a) coloro che sono nati in Sardegna e hanno dimora abituale fuori dal territorio regionale, nonché i loro familiari;
- b) i discendenti, anche se non nati in Sardegna purché abbiano un ascendente di origine sarda nonché i loro familiari; a questa categoria di soci, definiti dalla citata Legge è riservato il diritto di voto attivo e passivo, di eleggere ed essere eletti nel ruolo di amministratori dell'Associazione.

Ai Soci Ordinari non sardi, è riservato il voto attivo e passivo; gli stessi possono occupare cariche elettive fino ad un massimo del 30% per ogni Organo Sociale. La carica di Presidente di ciascun Organo Sociale è riservata ai soci anche non nati in Sardegna purché abbiano un ascendente di origine sarda.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti all'Associazione da almeno tre mesi.

Sono eleggibili alle Cariche Sociali tutti i Soci Ordinari sardi e non sardi, questi ultimi nel limite del numero sopra indicato.

I Soci Ordinari sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annua, il cui costo è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile;
- all'osservanza dello Statuto e del Regolamento d'attuazione.

Art. 5 – Dimissioni dei Soci.

Ogni socio può dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni e sarà comunque tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte.

Art. 6 – Territorio di competenza

L'Associazione può operare nel territorio del Comune ove ha la sede legale, in tutto il territorio provinciale e in collaborazione condivisa con Associazioni di sardi di altre provincie su attività socio-culturali.

L'Associazione può dar vita a gruppi di lavoro dei giovani e delle donne i quali esprimono, come da regolamento di attuazione, i rispettivi coordinamenti nazionale ed i responsabili che faranno parte del Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 7 – Organi dell' Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;

e) l'Organo di controllo.

Art. 8 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Ordinari con diritto di voto.

Saranno invitati all'Assemblea anche i soci Benemeriti/Onorari ma senza diritto di voto.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

Compiti dell'Assemblea:

1. approva annualmente il rendiconto economico: preventivo, consuntivo e patrimoniale, così come puntualizzato dal presente articolo;
2. approva il programma annuale di massima relativo a iniziative culturali, attività sociali, investimenti ed eventuali interventi straordinari;
3. approva il regolamento di attuazione del presente Statuto;
4. elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali FASI;
5. elegge, a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri. In sede di elezioni, le preferenze espresse nella scheda elettorale, non possono superare il numero della metà + uno degli elegendi;
6. delibera l'importo delle quote associative proposto dal Consiglio Direttivo;
7. decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dall'Organo di controllo;
8. Approva le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste dall'art.21.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti dagli Artt. 21 e 22.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può aver luogo prima che siano trascorse due ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma delle attività socio-culturali, del rendiconto preventivo e consuntivo o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta motivata di almeno 2/3 dell'Assemblea dei soci o su richiesta dell'Organo di Controllo. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'avviso della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto di partecipazione almeno 7 giorni prima mediante lettera o e-mail, affissione in bacheca e pubblicazione nel sito dell'Associazione e dovrà specificare data, ora e sede della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea che provvederà a nominare un segretario. Le deliberazioni adottate dovranno essere messe a verbale e custodite in archivio.

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci presenti.

In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente uscente comunica agli eletti i risultati delle elezioni.

L'eletto Presidente, o in alternativa il consigliere più anziano, convoca, entro venti giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo per l'attribuzione delle cariche.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile da 9 a 15 componenti, compresi il Presidente e i Soci Ordinari non sardi; in caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri eletti si procederà con la nomina del primo e a seguire degli altri non eletti.

Deve essere garantita una adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunità nelle candidature.

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti all'Associazione da almeno tre mesi.

Le modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo avvengono secondo quanto previsto dal Regolamento d'attuazione.

Il Consiglio Direttivo:

- a. formula i programmi dell'attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. definisce i regolamenti degli Organi Sociali in cui si articola l'Associazione;
- c. adotta, previo parere del Collegio dei Probiviri, eventuali misure disciplinari nei confronti dei soci;
- d. predispone il rendiconto economico-patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea;
- e. delibera su eventuali partecipazioni di un rappresentante di volta in volta delegato dell'Assemblea, ad istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi dell'Associazione;
- f. stabilisce le quote associative da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare un componente, per qualunque motivo, gli subentrerà il primo dei non eletti e così a seguire. In caso di dimissioni da componente del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al/ai subentrante/i della sua nomina.

Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo tutto decade quando, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei componenti. Il Presidente uscente o, in sua assenza, il Vice Presidente, o il Consigliere con più incarichi di anzianità direttivi nell'Associazione convoca entro tre mesi, nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente stesso o su richiesta di almeno 1/3 dell'Assemblea dei Soci o dell'Organo di controllo.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e verranno considerate valide in presenza del 50 per cento più uno dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Di ogni seduta verrà redatto regolare verbale siglato in ogni suo foglio dal Presidente e dal Segretario e sarà tenuto in regolare registro o raccoglitore d'archivio. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede la seduta in sua vece, e dal Segretario. I verbali verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, alla sua prima seduta, uno o due Vicepresidenti di cui uno Vicario, un Segretario e un Tesoriere.

Non possono essere eletti nei vari Organi Sociali più di due parenti di primo e secondo grado.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente è il Rappresentante Legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 30 giorni dall'elezione di quest'ultimo.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale, conservato agli atti, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Art. 11 – L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, denominato Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di cessazione della carica dei membri effettivi ed elegge al suo interno il Presidente.

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto dell'Art.2399 del C.C.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e della Legge Regionale n.40 della Regione Autonoma della Sardegna del 22 agosto 1990, la composizione dell'Organo di Controllo è quella prevista dalle norme sopra richiamate, e la nomina viene effettuata nel rispetto degli Artt. 2399 e 2397 secondo comma del Codice Civile.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

All'Organo di controllo compete il controllo dell'attività finanziaria ed amministrativa, nel rispetto anche delle disposizioni del Codice Civile e della normativa fiscale, nonché delle normative di spesa emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Nel caso di dimissioni di un componente, lo stesso deve inviarne copia al Presidente il quale, dopo la ratifica da parte del Collegio, ne darà comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Non può ricoprire la carica di componente dell'Organo di Controllo un parente di primo e secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti che subentrano in caso di cessazione della carica dei membri effettivi ed elegge al suo interno il Presidente.

È eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a. dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci o tra Soci e Consiglio Direttivo circa l'interpretazione delle norme del presente Statuto e di altre norme regolamentari e non, legittimamente adottate;
- b. esprimere un parere obbligatorio al Consiglio Direttivo riguardo all'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di qualsiasi Socio che si renda responsabile di violazione alle norme statutarie, regolamentari e non, nonché alle deliberazioni legittimamente adottate.

Il Collegio dei Probiviri agisce su iniziativa degli altri Organi Statutari o di ciascuno dei loro componenti e comunque di una o entrambe le parti contendenti.

Nel caso in cui il giudizio dei Probiviri riguardi un componente del Collegio, parente o congiunto di primo o secondo grado, il Probiviro interessato non parteciperà all'esame e al giudizio del caso e verrà sostituito dal primo dei supplenti.

Il Collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Direttivo.

Non può ricoprire la carica di Probiviro un parente di primo e secondo grado del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Si procede disciplinarmente nei confronti del Socio che:

- a) non osservi i doveri sanciti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- b) tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione.

Art. 13 – Libri Sociali

I libri sociali e i registri contabili dell'Associazione sono:

1. Il libro dei soci;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
6. Il libro dell'inventario.

Art. 14 – Dimissioni

L'Associazione può recedere dall'adesione alla FASI A.P.S. solo con delibera dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione medesima accolta e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 15 – Commissariamento

In caso di grave crisi del funzionamento (ossia per mancato rispetto alla conduzione secondo i principi previsti dallo Statuto) degli Organi Direttivi dell'Associazione, e di

mancata rendicontazione dei contributi della Regione Autonoma della Sardegna, il Comitato Esecutivo della FASI A.P.S., sentito il parere dei Probiviri e del Coordinatore della Circoscrizione, può nominare un Commissario Straordinario con il compito di convocare entro tre mesi l'Assemblea dei soci, con conseguente decadenza dei membri degli Organi Eletti. Il Commissario Straordinario ha il compito di garantire altresì gli adempimenti di legge nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna e della FASI A.P.S.

Art. 16 - Sospensione

La FASI A.P.S. ha il compito di indicare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna e contribuisce alle proposte dei progetti regionali e alla loro gestione. L'Associazione che non ottemperasse agli obblighi previsti di buona gestione e rendicontazione delle risorse sarà oggetto di provvedimenti amministrativi fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse. Ove non vi siano più le condizioni dell'Associazione di continuare ad operare secondo le regole statutarie della FASI A.P.S. il Comitato Esecutivo sentito il parere dei Probiviri e del Coordinatore della Circoscrizione, e dopo aver esaminato le eventuali giustificazioni addotte dal Rappresentante Legale dell'Associazione, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la radiazione dalla FASI A.P.S. I provvedimenti disciplinari e il giudizio finale, adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale sulle varie proposte previste dal presente articolo, sono inappellabili.

Art. 17 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo ad essa pervenuti con le modalità previste dalla legge vigente in materia.

Art. 18 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi degli Organi della Regione Autonoma della Sardegna;
- c) Contributi di Enti pubblici e privati;
- d) Contributi di privati;
- e) Donazioni e lasciti testamentari.

Gli esercizi finanziari si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

I proventi delle attività, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, entrate comunque denominate, non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ma destinate allo svolgimento delle attività statutarie così come previsto. Un eventuale avanzo sarà riutilizzato nell'anno successivo a favore delle attività istituzionali.

Art. 19 – Documenti di bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I Documenti di Bilancio sono redatti secondo il disposto degli Artt.13 e 87 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, nonché secondo le indicazioni della Regione Autonoma della

Sardegna. In presenza dei presupposti previsti dall'Art.14 del D.Lgs. 117/2017 viene redatto altresì il Bilancio Sociale.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo:

- a) redige il Rendiconto o Bilancio Consuntivo che deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci entro la data prevista dall'obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna; entro il 28 febbraio dell'anno successivo in caso di rendicontazione annuale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per l'approvazione del rendiconto, potrà essere convocata sei mesi prima della chiusura dell'esercizio.
Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Circolo.
- b) Contestualmente al Bilancio Consuntivo dovrà essere redatto anche il Bilancio Preventivo sulle spese stimate per l'anno successivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione; anch'esso dovrà essere corredato da una relazione illustrativa.

Art. 20 – Responsabilità amministrative

Per le operazioni di carattere amministrativo economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione i Vicepresidenti e/o il Segretario e/o il Tesoriere.

Art. 21 – Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

In prima convocazione le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all'Assemblea.

Per le variazioni imposte dallo Stato, dalla Regione Autonoma della Sardegna e della FASI è competente il Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole di almeno il 50 per cento più uno dei Soci aventi diritto di voto in prima convocazione, o dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto in seconda convocazione. L'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea Straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.

L'eventuale patrimonio residuo, estinte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/altri Enti del Terzo settore A.P.S. aventi finalità analoghe indicate dall'Assemblea.

Art. 23 - Riferimenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi regionali della Regione Autonoma della Sardegna e alle leggi nazionali vigenti in materia di associazionismo e di emigrazione.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Circolo Culturale Amicizia Sarda in Treviso il 30 giugno 2019.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

26 APR. 2021

Reg.to il al N° Priv.S.3°

Esatti €

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

L'OPERATORE
Andrea SARTÀ